

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 635/78 della Commissione, del 31 marzo 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1
- Regolamento (CEE) n. 636/78 della Commissione, del 31 marzo 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3
- Regolamento (CEE) n. 637/78 della Commissione, del 31 marzo 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso 5
- Regolamento (CEE) n. 638/78 della Commissione, del 31 marzo 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso 7
- Regolamento (CEE) n. 639/78 della Commissione, del 31 marzo 1978, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso 9
- Regolamento (CEE) n. 640/78 della Commissione, del 31 marzo 1978, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali 14
- Regolamento (CEE) n. 641/78 della Commissione, del 31 marzo 1978, che fissa l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero 16
- Regolamento (CEE) n. 642/78 della Commissione, del 31 marzo 1978, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali 18
- Regolamento (CEE) n. 643/78 della Commissione, del 31 marzo 1978, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva 20
- Regolamento (CEE) n. 644/78 della Commissione, del 31 marzo 1978, che fissa l'importo della restituzione all'esportazione per i semi oleosi 22

Sommario (seguito)

Regolamento (CEE) n. 645/78 della Commissione, del 31 marzo 1978, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone	24
Regolamento (CEE) n. 646/78 della Commissione, del 31 marzo 1978, che fissa le restituzioni all'esportazione per l'isoglucosio	26
Regolamento (CEE) n. 647/78 della Commissione, del 31 marzo 1978, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso	28
Regolamento (CEE) n. 648/78 della Commissione, del 31 marzo 1978, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone	30
★ Regolamento (CEE) n. 649/78 della Commissione, del 31 marzo 1978, che concerne lo smaltimento a prezzo ridotto di burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato	33
Regolamento (CEE) n. 650/78 della Commissione, del 30 marzo 1978, che fissa gli importi di cui sono ridotti gli oneri applicabili all'importazione di carni bovine originarie degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico	39
★ Regolamento (CEE) n. 651/78 della Commissione, del 31 marzo 1978, relativo agli adeguamenti obbligatori degli importi compensativi monetari fissati in anticipo	41
Regolamento (CEE) n. 652/78 della Commissione, del 31 marzo 1978, che modifica le restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio allo stato naturale	42
Regolamento (CEE) n. 653/78 della Commissione, del 31 marzo 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio . . .	44
Regolamento (CEE) n. 654/78 della Commissione, del 31 marzo 1978, che fissa i prelievi all'importazione per l'isoglucosio	45
Regolamento (CEE) n. 655/78 della Commissione, del 31 marzo 1978, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi	47

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 635/78 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 1978

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1729/77⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1729/77 ai prezzi

offerti e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 191 del 30. 7. 1977, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 31 marzo 1978 che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Prelievi
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	88,53
10.01 B	Frumento duro	132,16 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
10.02	Segala	77,45 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	80,52
10.04	Avena	77,73
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	73,48 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	78,82 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	82,56 ⁽⁴⁾
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	135,87
11.01 B	Farine di segala	120,20
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	215,94
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	145,34

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

⁽²⁾ Per il granturco originario dei ACP o PTOM importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese il prelievo è diminuito di 6 UC/t conformemente al regolamento (CEE) n. 706/76.

⁽³⁾ Per il granturco originario dei ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,50 UC/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari dei ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 636/78 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 1978

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1730/77⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore,

devono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 281 del 1° 11. 1975, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.
⁽³⁾ GU n. L 191 del 30. 7. 1977, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 31 marzo 1978 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		4	5	6	7
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0,98	0,98	0,65
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0,33
10.02	Segala	0	3,92	3,92	3,92
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0,16	0,16	0,65
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	1,37	1,37	0,92

B. Malto

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		4	5	6	7	8
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	1,74	1,74	1,16	1,16
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	1,30	1,30	0,86	0,86
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 637/78 DELLA COMMISSIONE**del 31 marzo 1978****che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 594/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 87/78⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 602/78⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 87/78 ai prezzi d'offerta e ai corsi di questo giorno, pervenuti a

conoscenza della Commissione, porta a modificare i prelievi attualmente in vigore come è indicato nella tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da percepire all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nel modo indicato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

(2) GU n. L 82 del 29. 3. 1978, pag. 10.

(3) GU n. L 15 del 19. 1. 1978, pag. 5.

(4) GU n. L 83 del 30. 3. 1978, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 31 marzo 1978 che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Paesi terzi	ACP o PTOM ⁽¹⁾ ⁽²⁾
10.06	Riso :		
	A. Risone o riso semigreggio :		
	I. risone :		
	a) a grani tondi	58,77	26,39
	b) a grani lunghi	73,24	33,62
	II. riso semigreggio :		
	a) a grani tondi	73,46	33,73
	b) a grani lunghi	91,55	42,78
	B. Riso semilavorato o riso lavorato :		
	I. riso semilavorato :		
	a) a grani tondi	143,88	62,04
	b) a grani lunghi	201,39	90,83
II. riso lavorato :			
a) a grani tondi	153,23	66,37	
b) a grani lunghi	215,89	97,70	
C. Rotture		40,21	17,61

⁽¹⁾ Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 706/76.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 706/76, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari dei ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

REGOLAMENTO (CEE) N. 638/78 DELLA COMMISSIONE**del 31 marzo 1978****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 594/78 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1954/77 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 603/78 ⁽⁴⁾;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi

da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente alla tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso sono adottati come indicato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 82 del 29. 3. 1978, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 223 del 1. 9. 1977, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU n. L 83 del 30. 3. 1978, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 31 marzo 1978 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente 4	1° term. 5	2° term. 6	3° term. 7
10.06	Riso :				
	A. Risone o riso semigreggio :				
	I. risone :				
	a) a grani tondi	0	0	0	—
	b) a grani lunghi	0	0	0	—
	II. riso semigreggio :				
	a) a grani tondi	0	0	0	—
	b) a grani lunghi	0	0	0	—
	B. Riso semilavorato o riso lavorato :				
	I. riso semilavorato :				
	a) a grani tondi	0	0	0	—
	b) a grani lunghi	0	0	0	—
	II. riso lavorato :				
	a) a grani tondi	0	0	0	—
	b) a grani lunghi	0	0	0	—
	C. Rotture	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 639/78 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 1978

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 594/78⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 e dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione ;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975⁽⁵⁾, e dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976⁽⁶⁾, che definisce, rispettivamente nel settore dei cereali e del riso, le norme generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale ; che, in virtù degli stessi testi, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste e dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasfor-

mati a base di cereali e di riso⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77, ha definito all'articolo 6 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti ;

considerando che è necessario tener conto, in base ai criteri previsti dal regolamento (CEE) n. 2744/75 dei prezzi e delle quantità di prodotti ritenuti per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo ; che, in virtù dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2744/75 e dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1077/68⁽⁸⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2764/71⁽⁹⁾, per alcuni prodotti occorre ridurre l'importo della restituzione all'esportazione dell'importo dell'incidenza della restituzione alla produzione concessa per il prodotto di base ;

considerando che l'applicazione di tali norme e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti trasformati e degli alimenti composti a base di cereali e di riso porta a fissare la restituzione ad un ammontare che compensi il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale ;

considerando che la restituzione è calcolata tenendo conto del quantitativo di materia prima che determina l'elemento mobile del prelievo ; che per alcuni prodotti trasformati il quantitativo di materia prima utilizzata può variare a seconda dell'impiego finale del prodotto ; che a seconda del procedimento di fabbricazione utilizzato vengono ottenuti, oltre al prodotto principale, altri prodotti il cui quantitativo e il cui valore possono variare a seconda della natura e della qualità del prodotto principale che ci si propone di fabbricare ; che il cumulo delle restituzioni relative ai vari prodotti derivati da uno stesso prodotto di base potrebbe rendere possibili, in casi determinati, esportazioni verso i paesi terzi a prezzi inferiori ai corsi praticati sul mercato mondiale ; che di conseguenza per alcuni di tali prodotti, è opportuno limitare la restituzione ad un ammontare che consenta l'accesso al mercato mondiale, garantendo nello stesso tempo il rispetto degli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati ;

considerando che è opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo

⁽¹⁾ GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 82 del 29. 3. 1978, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁶⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.

⁽⁷⁾ GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 65.

⁽⁸⁾ GU n. L 181 del 27. 7. 1968, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 283 del 24. 12. 1971, pag. 30.

particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato ;

considerando che per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione ; che, per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, la poca importanza della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione ;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2806/71 ⁽¹⁾ ha stabilito le regole complementari relative alla concessione della restituzione all'esportazione per alcuni prodotti trasformati a base di cereali e di riso ;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime :

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente ;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio ;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1418/76 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissate agli importi ripresi in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 284 del 28. 12. 1971, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 31 marzo 1978 che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

		(UC / t)
Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	Nomenclatura a testo semplificato	Ammontare delle restituzioni
11.01 C (I)	Farina d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso	113,26
11.01 C (II)	Farina d'orzo che non figura al numero 11.01 C (I)	0
11.01 D (I)	Farina d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso, il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,8 % in peso, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale a 11 % ed in cui la perossidasi è praticamente resa inattiva.	128,87
11.01 D (II)	Farina d'avena che non figura al numero 11.01 D (I)	0
11.01 E (I)	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,8 % in peso	100,51
11.01 E (II)	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore od uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso	86,15
11.01 E (III)	Farina di granturco che non figura al numero 11.01 E (I) e (II)	62,46
11.01 F	Farina di riso	53,24
11.02 A III (a)	Semole e semolini d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, rapportato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso	117,03
11.02 A III (b)	Semole e semolini d'orzo che non figurano al numero 11.02 A III (a)	0
11.02 A IV (a)	Semole e semolini d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore o uguale a 0,1 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale all'11 % ed in cui la perossidasi è resa praticamente inattiva	128,87
11.02 A IV (b)	Semole e semolini d'avena che non figurano al numero 11.02 A IV (a)	0
11.02 A V (a)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,6 % in peso ⁽¹⁾	143,59
11.02 A V (b)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1,3 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,8 % in peso ⁽¹⁾	100,51
11.02 A V (c)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore od uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso ⁽¹⁾	86,15
11.02 A VI	Semole e semolini di riso	53,24
11.02 B I a) 1 (aa)	Cereali mondati d'orzo (decorticati o pilati), il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso ⁽²⁾	113,26
11.02 B I a) 1 (bb)	Cereali mondati d'orzo (decorticati o pilati), che non figurano al n. 11.02 B I a) 1 (aa) ⁽²⁾	0
11.02 B I a) 2 (aa)	Avena spuntata	—
11.02 B I a) 2 bb) (11)	Cereali mondati d'avena (decorticati o pilati) il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore od uguale allo 0,5 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale all'11 % ed in cui la perossidasi è resa praticamente inattiva ⁽²⁾	114,55
11.02 B I a) 2 bb) (22)	Cereali mondati d'avena (decorticati o pilati) che non figurano al numero 11.02 B I a) 2 bb) (11) ⁽²⁾	0

(UC / t)		
Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	Nomenclatura a testo semplificato	Ammontare delle restituzioni
11.02 B I b) 1 (aa)	Cereali d'orzo, mondati e tagliati o spezzati, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso (detti « Grütze » o « Grutten ») ⁽²⁾	113,26
11.02 B I b) 1 (bb)	Cereali d'orzo, mondati e tagliati o spezzati, che non figurano al numero 11.02 B I b) 1 (aa) (detti « Grütze » o « Grutten ») ⁽²⁾	0
11.02 B I b) 2 (aa)	Cereali d'avena, mondati e tagliati o spezzati, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore od uguale allo 0,1 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale all'11 % ed in cui la perossidasi è praticamente resa inattiva (detti « Grütze » o « Grutten ») ⁽²⁾	121,72
11.02 B I b) 2 (bb)	Cereali d'avena, mondati e tagliati o spezzati, che non figurano sotto il numero 11.02 B I b) 2 (aa) (detti « Grütze » o « Grutten ») ⁽²⁾	0
11.02 B II a) (1)	Cereali mondati di frumento (grano) (decorticati o pilati) non tagliati o spezzati ⁽²⁾	0
11.02 C III (a)	Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso (senza talco) — prima categoria ⁽³⁾	151,00
11.02 C III (b)	Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso (senza talco) — seconda categoria ⁽³⁾	120,80
11.02 C IV	Cereali perlati d'avena ⁽³⁾	0
11.02 D II	Cereali solamente spezzati di segala	—
11.02 E I b) 1 (aa)	Fiocchi d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso	113,26
11.02 E I b) 1 (bb)	Fiocchi d'orzo che non figurano al numero 11.02 E I b) 1 (aa)	—
11.02 E I b) 2 (aa)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso, il cui tenore in involucri è inferiore od uguale allo 0,1 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale al 12 % ed in cui la perossidasi è resa praticamente inattiva	143,19
11.02 E I b) 2 (bb)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso, il cui tenore in involucri è uguale o superiore allo 0,1 % ed inferiore all'1,5 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale al 12 % ed in cui la perossidasi è praticamente resa inattiva	114,55
11.02 E I b) 2 (cc)	Fiocchi d'avena che non figurano ai numeri 11.02 E I b) 2 (aa) e 11.02 E I b) 2 (bb)	—
ex 11.02 E II c) (1)	Fiocchi di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,7 % in peso	114,87
ex 11.02 E II c) (2)	Fiocchi di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1,3 % in peso ed il tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,8 % in peso	93,33
ex 11.02 E II c) (3)	Fiocchi di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore od uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso	—
11.02 E II d) 1	Fiocchi di riso	53,24
11.02 F III	Agglomerati (« Pellets ») di orzo	—
11.02 F IV	Agglomerati (« Pellets ») di avena	—
11.02 F V	Agglomerati (« Pellets ») di granturco	—
11.02 G I	Germi di frumento (grano), anche sfarinati	20,38
11.02 G II	Germi di cereali, diversi da quelli di frumento (grano), anche sfarinati	17,95

(UC / €)

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	Nomenclatura a testo semplificato	Ammontare delle restituzioni
11.07 A I a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	108,01
11.07 A II a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano) presentato sotto forma di farina	100,04
11.08 A I	Amido di granturco	101,06
11.08 A II	Amido di riso	53,08
11.08 A III	Amido di frumento (grano)	145,82
11.08 A IV	Fecola di patate	101,06
11.08 A V	Amido di cereali diversi dal granturco, dal riso e dal frumento (grano) e fecola diversa dalla fecola di patate	101,06
11.09 A	Glutine di frumento, allo stato secco, il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore all'82 % in peso ($N \times 6,25$)	132,56
17.02 B II a)	Glucosio diverso dal glucosio contenente, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro, presentato sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata ⁽⁴⁾	131,82
17.02 B II b)	Glucosio e sciroppo di glucosio, diversi dal glucosio e sciroppo di glucosio, contenente allo stadio secco, in peso, 99 % o più di prodotto puro, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata ⁽⁴⁾	101,06
21.07 F II	Glucosio e sciroppo di glucosio, aromatizzati o colorati, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	101,06
23.02 A I a)	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o altre lavorazioni dei cereali, di granturco o di riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 35 % in peso	18,31
23.02 A I b) 2	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali, di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35 % in peso e che non hanno subito un processo di denaturazione, o che hanno subito un processo di denaturazione ed il cui tenore in amido è superiore a 45 % in peso	18,31
23.02 A II a)	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 28 % in peso, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 % in peso	18,31
23.02 A II b)	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura e di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, che non figurano al numero 23.02 A II a)	18,31
23.03 A I	Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore al 63 % in peso ($N \times 6,25$)	125,54

⁽¹⁾ Beneficiano della restituzione all'esportazione le semole ed i semolini di granturco

— che hanno una percentuale non superiore al 30 % che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 315 microns ;
 — che hanno una percentuale inferiore al 5 % di prodotto che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 150 microns.

⁽²⁾ Cereali mondati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 (GU n. L 149 del 29. 6. 1968, pag. 46).

⁽³⁾ Cereali perlati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 (GU n. L 149 del 29. 6. 1968, pag. 46).

⁽⁴⁾ Tale prodotto di cui alla sottovoce tariffaria 17.02 B I beneficia, a norma del regolamento (CEE) n. 2730/75, della stessa restituzione all'esportazione prevista per il prodotto di cui alla sottovoce 17.02 B II.

REGOLAMENTO (CEE) N. 640/78 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 1978

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo ⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e, dall'altra, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che in virtù degli stessi testi occorre anche garantire ai mercati dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi;

considerando che l'applicazione di tali norme e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti trasformati e degli alimenti composti a base di cereali porta a fissare la restituzione ad un ammontare che compensa il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

considerando che in virtù dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2743/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di cereali per gli animali ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2560/77, la restituzione degli alimenti composti a base di cereali deve essere determinata tenendo conto dei soli prodotti che entrano abitualmente nella fabbricazione degli ali-

menti composti e per i quali può essere fissata una restituzione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1913/69 della Commissione, del 29 settembre 1969, relativo alla concessione ed alla fissazione in anticipo della restituzione all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3116/75 ⁽⁶⁾, ha previsto che il calcolo della restituzione all'esportazione deve essere basato sul prelievo applicabile al granturco; che tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli; che è opportuno pertanto classificare, in vista di una semplificazione, gli alimenti composti in categorie e fissare la restituzione relativa a ciascuna categoria su base di una quantità di granturco rappresentativa del contenuto abituale dei prodotti cerealicoli contenuti in ognuna delle categorie in causa; che l'ammontare della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

⁽¹⁾ GU n. L 281 del 1^o 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 del 1^o 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. L 281 del 1^o 11. 1975, pag. 60.

⁽⁵⁾ GU n. L 246 del 30. 9. 1969, pag. 11.

⁽⁶⁾ GU n. L 309 del 29. 11. 1975, pag. 64.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

soggetti al regolamento (CEE) n. 2743/75, sono fissate all'allegato del presente regolamento.

Articolo 1

Articolo 2

Le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti contemplati dal regolamento (CEE) n. 2727/75 e

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 31 marzo 1978 che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Specificazione speciale per la restituzione	Nomenclatura a testo semplificato	Ammontare delle restituzioni
23.07 B I		Preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali di cui al regolamento (CEE) n. 2743/75, contenenti, isolamente o congiuntamente, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 21.07 F II o prodotti lattiero-caseari (delle voci o sottovoci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02 A e 21.07 F I): il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è inferiore al 50 % ed il cui tenore in peso in prodotti cerealicoli ⁽¹⁾ è :	
	3010	— superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 15 %	7,18
	4010	— superiore al 15 % ed inferiore o uguale al 30 %	17,95
	5010	— superiore al 30 % ed inferiore o uguale al 50 %	32,31
	6010	— superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 65 %	43,07
	7010	— superiore al 65 %	53,84

⁽¹⁾ Sono considerati prodotti cerealicoli, i prodotti ripresi al capitolo 10 ed alle voci 11.01 ed 11.02 (eccezione fatta per la sottovoce 11.02 G) della tariffa doganale comune.

REGOLAMENTO (CEE) N. 641/78 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 1978

che fissa l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3330/74, un prelievo viene riscosso all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dello stesso regolamento;

considerando che il prelievo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 3330/74 deve essere calcolato, se del caso, forfettariamente, in funzione del tenore di saccarosio, o di altri zuccheri convertiti in saccarosio, del prodotto di cui trattasi e del prelievo per lo zucchero bianco; che, tuttavia, i prelievi applicabili allo zucchero d'acero e allo sciroppo di zucchero d'acero sono limitati all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota del dazio consolidato nell'ambito del GATT;

considerando che, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione, del 28 giugno 1968, relativo alle modalità di applicazione dei prelievi nel settore dello zucchero ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1491/70 ⁽⁴⁾, l'importo di base del prelievo per 100 chilogrammi di prodotto deve essere fissato per l'1 % del tenore di saccarosio;

considerando che l'importo di base del prelievo deve essere uguale ad un centesimo della media aritmetica dei prelievi applicabili per 100 chilogrammi di zucchero bianco nei primi venti giorni del mese precedente quello per il quale è fissato l'importo di base del prelievo; che la media aritmetica dei prelievi deve tuttavia essere sostituita dal prelievo applicabile allo zucchero bianco nel giorno della fissazione dell'importo di base se tale prelievo differisce di almeno 0,40 unità di conto da tale media;

considerando che l'importo di base deve essere fissato ogni mese; che deve tuttavia essere modificato nell'intervallo tra il giorno della sua fissazione e il primo

giorno del mese successivo al mese di validità dell'importo di base soltanto se il prelievo applicabile allo zucchero bianco differisce di almeno 0,40 unità di conto dalla media aritmetica di cui sopra o dal prelievo sullo zucchero bianco che ha servito per il calcolo dell'importo di base; che in tal caso l'importo di base deve essere uguale ad un centesimo del prelievo per lo zucchero bianco preso in considerazione per la modifica;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che l'importo di base così determinato deve essere adattato in funzione delle variazioni del prezzo d'entrata dello zucchero bianco che intervengono fra il mese della fissazione dell'importo di base e il periodo di applicazione; che tale adattamento, uguale ad un centesimo della differenza tra i due prezzi d'entrata citati, deve essere detratto dall'importo di base ovvero aggiunto allo stesso nelle condizioni previste dall'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 837/68,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 3330/74 è fissato, per 100 chilogrammi di prodotto, a 0,2711 unità di conto per l'1 % del tenore di saccarosio.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1978.

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42.⁽⁴⁾ GU n. L 165 del 28. 7. 1970, pag. 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

REGOLAMENTO (CEE) N. 642/78 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 1978

che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 2, ultimo comma, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 3330/74, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che, conformemente all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76⁽⁴⁾, la restituzione per 100 chilogrammi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 3330/74, oggetto di un'esportazione è uguale all'importo di base moltiplicato per il tenore di saccarosio aumentato eventualmente del tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio; che tale tenore di saccarosio, constatato per il prodotto in causa, è determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per le restituzioni all'esportazione di zucchero⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1499/76⁽⁶⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 766/68, l'importo di base della restituzione per il sorbosio, esportato come tale, deve essere uguale all'importo di base della restituzione diminuito del centesimo della restituzione alla produzione valida ai sensi del regolamento (CEE) n. 765/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato dall'industria chimica⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77, per i prodotti di cui all'allegato I di quest'ultimo regolamento;

considerando che per gli altri prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 3330/74, esportati come tali, l'importo di base delle restituzioni deve essere uguale ad un centesimo di un importo che è stabilito tenendo conto, da un lato, della differenza tra il prezzo d'intervento valido per lo zucchero bianco nella zona più eccedentaria della Comunità nel mese per il quale è fissato l'importo di base e i corsi o prezzi dello zucchero bianco costatati sul mercato mondiale e, dall'altro, della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base della Comunità ai fini dell'esportazione dei prodotti di trasformazione verso i paesi terzi, e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento;

considerando che l'applicazione dell'importo di base può essere limitato ad alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 3330/74;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che le restituzioni di cui sopra devono essere fissate ogni mese; che esse possono essere modificate nell'intervallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione da accordare all'esportazione dei prodotti, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 3330/74, esportati come tali è fissata come indicato agli importi ripresi in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1978.

(1) GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

(2) GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.

(3) GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.

(4) GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.

(5) GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.

(6) GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 29.

(7) GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 31 marzo 1978 che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

(UC/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio (1)
17.02	Altri zuccheri allo stato solido; sciroppi di zucchero non aromatizzati né colorati; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati: D. altri zuccheri e sciroppi (esclusi quelli di lattosio, di glucosio e di acero): ex II. non nominati, escluso il sorbosio E. Succedanei del miele, anche misti con miele naturale ex F. Zuccheri della voce tariffaria 17.01, caramellati	 0,2275 0,2275 0,2275
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: F. Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati: IV. altri (esclusi gli sciroppi di lattosio, di glucosio e d'isoglucosio).	0,2275

(1) L'importo di base non è applicabile agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % (regolamento (CEE) n. 394/70). Il tenore di saccarosio è determinato in conformità all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 394/70.

REGOLAMENTO (CEE) N. 643/78 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 1978

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77 ⁽²⁾,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia ⁽³⁾,

visto il regolamento n. 171/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, relativo alle restituzioni e ai prelievi applicabili all'esportazione di olio d'oliva ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/72 ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 7, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento n. 136/66/CEE, quando il prezzo nella Comunità è superiore ai corsi mondiali, la differenza tra detti prezzi può essere coperta da una restituzione al momento dell'esportazione di olio d'oliva verso i paesi terzi ;

considerando che, in virtù dell'articolo 8 del regolamento n. 162/66/CEE, le disposizioni di cui all'articolo 18 del regolamento n. 136/66/CEE e le misure prese per l'applicazione di quest'ultimo sono, fatte salve le disposizioni dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Grecia, applicabili agli scambi tra la Comunità e la Grecia ;

considerando che le regole e le modalità relative alla fissazione ed alla concessione della restituzione all'esportazione di olio d'oliva sono state adottate con i regolamenti n. 171/67/CEE e (CEE) n. 616/72 ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 231/77 ⁽⁷⁾ ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 171/67/CEE, la restituzione deve essere la stessa per tutta la Comunità ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 171/67/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva dev'essere fissata prendendo in considerazione :

— la situazione e le prospettive di evoluzione dei prezzi dell'olio d'oliva e delle disponibilità, sul mercato della Comunità, nonché dei prezzi dell'olio d'oliva sul mercato mondiale,

— gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio d'oliva, volti ad assicurare a detti mercati una situazione di equilibrio ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi o degli scambi,

— l'interesse d'evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,

— l'aspetto economico delle esportazioni previste ;

considerando che inoltre detta restituzione dev'essere fissata ai sensi dell'articolo 4 del regolamento n. 171/67/CEE, conformemente ai criteri :

— dei prezzi dell'olio d'oliva nelle principali zone di produzione della Comunità,

— dei corsi più favorevoli constatati sui differenti mercati dei paesi terzi importatori e della Grecia,

— delle spese commerciali e delle spese di trasporto più favorevoli calcolate dai mercati della Comunità situati nelle principali zone di produzione fino ai porti o ad altri luoghi d'esportazione della Comunità, nonché delle spese di accesso sul mercato mondiale ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento n. 171/67/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva può essere fissata a livelli differenti a seconda della destinazione, allorché la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendono necessario ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento n. 171/67/CEE, la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese ; che, in caso di necessità, detta restituzione può essere modificata nell'intervallo ;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dell'olio d'oliva e in particolare al prezzo di questo prodotto nella Comunità nonché sui mercati dei paesi terzi e della Grecia, induce a fissare la restituzione agli importi di cui all'allegato ;

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.

⁽⁴⁾ GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2600/67.

⁽⁵⁾ GU n. L 264 del 23. 11. 1972, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 78 del 31. 3. 1972, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 31 del 3. 2. 1977, pag. 14.

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'olio e le materie grasse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi e la Grecia dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 136/66/CEE, sono fissate agli importi ripresi in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

ALLEGATO

Importi delle restituzioni all'esportazione di olio d'oliva applicabili dal 1° aprile 1978

(UC/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo della restituzione
15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, grezzi, depurati o raffinati:	
A	Olio d'oliva:	
I	non trattato:	
(a)	Olio d'oliva vergine:	
	in imballaggi immediati di contenuto netto di 5 kg o meno:	
	— per le destinazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 192/75 della Commissione ⁽¹⁾ e per le esportazioni verso i paesi terzi europei ad esclusione della Grecia e dei paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo	24,00
	— per le esportazioni verso gli altri paesi terzi ad esclusione della Grecia, dei paesi terzi europei e dei paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo	24,00
II	altro:	
(a)	ottenuto dal trattamento degli oli delle sottovoci 15.07 A I a) o 15.07 A I b), anche tagliato con olio d'oliva vergine:	
	in imballaggi immediati di contenuto netto di 5 kg o meno:	
	— per le destinazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 192/75 della Commissione ⁽¹⁾ e per le esportazioni verso i paesi terzi europei ad esclusione della Grecia e dei paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo	24,00
	— per le esportazioni verso gli altri paesi terzi ad esclusione della Grecia, dei paesi terzi europei e dei paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo	24,00

⁽¹⁾ GU n. L 25 del 17. 1. 1975, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 644/78 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 1978

che fissa l'importo della restituzione all'esportazione per i semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77⁽²⁾,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia⁽³⁾,

visto il regolamento n. 142/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, relativo alle restituzioni all'esportazione di semi di colza, ravizzone e girasole⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/72⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, primo comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento n. 136/66/CEE, una restituzione può essere accordata al momento dell'esportazione verso i paesi terzi di semi oleosi raccolti nella Comunità; che l'importo di detta restituzione può essere al massimo eguale alla differenza tra i prezzi nella Comunità e i corsi mondiali, qualora i primi siano superiori ai secondi; che in base all'articolo 21 del regolamento n. 136/66/CEE, l'articolo 28 di detto regolamento si applica attualmente solamente ai semi di colza, ravizzone e girasole;

considerando che in virtù dell'articolo 8 del regolamento n. 162/66/CEE, le disposizioni dell'articolo 28 del regolamento n. 136/66/CEE e le misure prese per l'applicazione di detto articolo sono, su riserva delle disposizioni dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Grecia, applicabili agli scambi tra la Comunità e la Grecia;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 142/67/CEE, la restituzione deve essere calcolata prendendo in considerazione i prezzi praticati

nella Comunità sui differenti mercati rappresentativi per la trasformazione e l'esportazione, i corsi più favorevoli constatati sui differenti mercati dei paesi terzi importatori e della Grecia e le spese commerciali e di resa sul mercato mondiale; che, inoltre, l'importo delle restituzioni deve essere fissato tenendo conto del livello del prezzo di mercato, nella Comunità, dei semi oleosi di cui all'articolo 21 del regolamento n. 136/66/CEE nonché delle prospettive di evoluzione di detti prezzi; che, in più, detta fissazione deve tener conto dell'aspetto economico delle esportazioni previste e della situazione, nella Comunità, delle disponibilità di detti semi rispetto alla domanda;

considerando che, conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 651/71 della Commissione, del 29 marzo 1971, relativo a talune modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione dei semi oleosi⁽⁶⁾, l'importo della restituzione deve essere calcolato in base al peso dei semi esportati; che detto peso deve essere adattato in funzione delle differenze che possono esistere tra le percentuali di umidità e d'impurità constatate e quelle prese in considerazione per la definizione della qualità tipo per la quale è fissato il prezzo indicativo; che perciò al momento di detto adattamento il peso dei semi esportati deve essere maggiorato dell'importo di detta differenza tra la quantità d'umidità e d'impurità che esistono effettivamente e quella presa in considerazione per la qualità tipo, qualora la prima quantità è inferiore alla seconda; che, in caso contrario, il peso dei semi esportati deve essere diminuito dell'importo di questa stessa differenza;

considerando che la qualità tipo di cui sopra è stata definita nell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1069/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che fissa i prezzi indicativi ed i prezzi d'intervento di base dei semi oleosi per la campagna di commercializzazione 1977/1978⁽⁷⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 142/67/CEE, la restituzione può essere fissata a livelli differenti secondo la destinazione quando la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendano necessario;

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.

⁽⁴⁾ GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2461/67.

⁽⁵⁾ GU n. L 264 del 23. 11. 1972, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 75 del 30. 3. 1971, pag. 16.

⁽⁷⁾ GU n. L 129 del 25. 5. 1977, pag. 5.

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime :

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente ;

considerando che l'applicazione di queste regole e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore dei semi oleosi e in particolare ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sui mercati dei paesi terzi e della Grecia, induce a fissare la restituzione agli importi riportati in allegato per i prodotti per i quali è iniziata la campagna di commercializzazione ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le materie grasse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi e la Grecia dei prodotti di cui all'articolo 21 del regolamento n. 136/66/CEE sono fissate agli importi ripresi in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

ALLEGATO

Importo della restituzione all'esportazione per i semi oleosi applicabili dal 1° aprile 1978

(UC/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Importo della restituzione
ex 12.01	Semi di colza e ravizzone, esclusi quelli destinati alla semina	9,00
ex 12.01	Semi di girasole, esclusi quelli destinati alla semina	—

REGOLAMENTO (CEE) N. 645/78 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 1978

che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3477/73 ⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2300/73 della Commissione, del 23 agosto 1973, che stabilisce le modalità di applicazione degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone ed abroga il regolamento (CEE) n. 1464/73 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1234/77 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73, la Commissione fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone;

considerando che il prezzo del mercato mondiale è fissato conformemente alle norme generali ed ai criteri di cui al regolamento (CEE) n. 190/78 della Commissione, del 31 gennaio 1978, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 655/78 ⁽⁸⁾;

considerando che, ai fini del normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo del mercato mondiale:

- per le monete mantenute tra di loro entro un divario istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al comma precedente;

considerando che dall'applicazione delle predette disposizioni consegue che il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone deve essere fissato secondo quanto indicato nella tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73 è fissato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 aprile 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 357 del 28. 12. 1973, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 236 del 24. 8. 1973, pag. 28.

⁽⁶⁾ GU n. L 143 del 10. 6. 1977, pag. 9.

⁽⁷⁾ GU n. L 27 del 1^o. 2. 1978, pag. 24.

⁽⁸⁾ Vedi pag. 47 della presente Gazzetta ufficiale.

*ALLEGATO***Prezzo del mercato mondiale applicabile a decorrere dal 3 aprile 1978 per i semi di colza e di ravizzone (ex 12.01 della tariffa doganale comune)**

	<i>[UC/100 kg⁽¹⁾]</i>
Prezzo del mercato mondiale	20,224
Prezzo del mercato mondiale in caso di fissazione anticipata dell'integrazione:	
— per il mese di aprile 1978	20,224
— per il mese di maggio 1978	20,224
— per il mese di giugno 1978	20,289
— per il mese di luglio 1978	20,289
— per il mese di agosto 1978	20,616
— per il mese di settembre 1978	20,616

⁽¹⁾ I tassi di conversione dell'unità di conto in moneta nazionale, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2300/73, sono i seguenti:

1 UC =	3,15665	DM
1 UC =	3,35507	Fl
1 UC =	48,6572	FB/Flux
1 UC =	7,24744	FF
1 UC =	8,56656	Dkr
1 UC =	0,801993	£ (GB)
1 UC =	0,801993	£ (Irl.)
1 UC =	1 313,81	Lit.

REGOLAMENTO (CEE) N. 646/78 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 1978

che fissa le restituzioni all'esportazione per l'isoglucosio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1111/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che stabilisce disposizioni comuni per l'isoglucosio⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2560/77⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, prima fase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, in virtù dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1111/77, può essere concessa una restituzione all'esportazione dell'isoglucosio ;

considerando che l'importo della restituzione deve essere calcolato per 100 kg di materia secca, tenendo conto in particolare :

- della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui alla sottovoce 17.02 B II a) della tariffa doganale comune,
- della restituzione alla produzione eventualmente concessa per il prodotto di base utilizzato nella fabbricazione dei prodotti di cui alla predetta sottovoce tariffaria 17.02 B II a),
- del contributo gravante sulla produzione menzionato all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1111/77, nonché degli aspetti economici delle esportazioni previste ;

considerando che la restituzione è identica per tutta la Comunità e può essere differenziata secondo le destinazioni ;

considerando che le restituzioni di cui sopra devono essere fissate ogni mese ; che esse possono essere modificate nell'intervallo ;

considerando che la restituzione viene accordata soltanto per l'isoglucosio che possieda i requisiti indi-

cati all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1469/77 della Commissione, del 30 giugno 1977, che stabilisce le modalità d'applicazione del prelievo e della restituzione per l'isoglucosio e che modifica il regolamento (CEE) n. 192/75⁽³⁾ ;

considerando che, ai fini di un funzionamento normale del regime delle restituzioni, è opportuno adottare, per il calcolo di queste ultime :

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'linea precedente ;

considerando che dall'applicazione delle norme sopra esposte si ottengono, per la restituzione applicabile per l'isoglucosio, gli importi indicati in allegato ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'isoglucosio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La restituzione all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1111/77 è fissata come indicato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 4.

⁽²⁾ GU.n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 162 del 1° 7. 1977, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 31 marzo 1978 che fissa le restituzioni all'esportazione per l'isoglucosio

(in UC)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo della restituzione per 100 kg di materia secca
17.02	Altri zuccheri allo stato solido; sciroppi di zucchero non aromatizzati né colorati; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati: D. altri zuccheri e sciroppi: I. Isoglucosio	17,84 ⁽¹⁾
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: F. Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati: III. Isoglucosio	17,84 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Applicabile unicamente ai prodotti di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1469/77.

REGOLAMENTO (CEE) N. 647/78 DELLA COMMISSIONE**del 31 marzo 1978****che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 594/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4, secondo comma,considerando che il correttivo applicabile alle restituzioni per il riso e le rotture di riso è stato fissato nel regolamento (CEE) n. 449/78⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 449/78 ai dati di cui la Commissione è ora a conoscenza, induce a modificare il correttivo attualmente vigente come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di riso e di rotture di riso, di cui all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1418/76, fissato nella tabella allegata al regolamento (CEE) n. 449/78, è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1978.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

(2) GU n. L 82 del 29. 3. 1978, pag. 10.

(3) GU n. L 61 del 3. 3. 1978, pag. 15.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 31 marzo 1978 che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente 4	1° term. 5	2° term. 6	3° term. 7	4° term. 8	5° term. 9
10.06	Riso : A. Risone o riso semigreggio : I. Risone : a) a grani tondi b) a grani lunghi II. Riso semigreggio : a) a grani tondi b) a grani lunghi B. Riso semilavorato o riso lavorato : I. Riso semilavorato : a) a grani tondi b) a grani lunghi II. Riso lavorato : a) a grani tondi b) a grani lunghi C. Rotture	— — 0 0 — — 0 0 — — — —	— — 0 0 — — 0 0 — — — —	— — 0 0 — — 0 0 — — — —	— — 0 0 — — 0 0 — — — —	— — 0 0 — — 0 0 — — — —	— — 0 0 — — 0 0 — — — —

REGOLAMENTO (CEE) N. 648/78 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 1978

che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3477/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 2300/73 della Commissione, del 23 agosto 1973⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1234/77⁽⁶⁾, ha stabilito le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1569/72; che gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1423/77⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 633/78⁽⁸⁾; che il regolamento (CEE) n. 478/78 della Commissione, del 7 marzo 1978, relativo al calcolo degli importi compensativi monetari e degli importi differenziali⁽⁹⁾,

ha previsto che il periodo di riferimento da prendere in considerazione per le fissazioni da effettuare nel corso del mese di marzo 1978 comprenda un lasso di tempo di tre settimane che inizia di mercoledì e termina il martedì che precede la fissazione; che per il franco francese la differenza di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1569/72, per il periodo dall'8 al 28 marzo 1978 si scosta, rispetto al tasso rappresentativo valevole a decorrere dal 3 aprile 1978, di oltre 1 punto dalla percentuale considerata per la fissazione precedente; che occorre tenerne conto nella fissazione degli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone, sempreché tali elementi siano già d'applicazione nello Stato membro considerato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1423/77 modificato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 aprile 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1978.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(2) GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.

(3) GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

(4) GU n. L 357 del 28. 12. 1973, pag. 6.

(5) GU n. L 236 del 24. 8. 1973, pag. 28.

(6) GU n. L 143 del 10. 6. 1977, pag. 9.

(7) GU n. L 160 del 30. 6. 1977, pag. 33.

(8) GU n. L 84 del 31. 3. 1978, pag. 40.

(9) GU n. L 65 dell'8. 3. 1978, pag. 15.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 31 marzo 1978 che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e ravizzone

	Elemento correttore del prezzo indicativo (coefficiente da applicarsi)	Elemento correttore dell'integrazione o della restituzione (coefficiente da applicarsi)	Elemento differenziale (coefficiente da applicarsi al prezzo indicativo)	
1. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio in Germania o esportati da questo paese :	+ 0,0750	- 0,0750	+	-
— raccolti in Germania			—	—
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			—	0,0619
— raccolti in Francia			—	0,2341
— raccolti in Danimarca			—	0,0750
— raccolti in Irlanda			—	0,1468
— raccolti nel Regno Unito			—	0,3234
— raccolti in Italia			—	0,2748
2. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio nell'UEBL e nei Paesi Bassi o esportati da questi paesi :	+ 0,0140	- 0,0140	+	-
— raccolti in Germania			0,0659	—
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			—	—
— raccolti in Francia			—	0,1836
— raccolti in Danimarca			—	0,0140
— raccolti in Irlanda			—	0,0906
— raccolti nel Regno Unito			—	0,2788
— raccolti in Italia			—	0,2270
3. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio in Danimarca o esportati da questo paese :	Nihil	Nihil	+	-
— raccolti in Germania			0,0811	—
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			0,0142	—
— raccolti in Francia			—	0,1720
— raccolti in Danimarca			—	—
— raccolti in Irlanda			—	0,0776
— raccolti nel Regno Unito			—	0,2685
— raccolti in Italia			—	0,2160
4. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio in Francia o esportati da questo paese :	- 0,2077	+ 0,2077	+	-
— raccolti in Germania			0,3056	—
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			0,2248	—
— raccolti in Francia			—	—
— raccolti in Danimarca			0,2077	—
— raccolti in Irlanda			0,1139	—
— raccolti nel Regno Unito			—	0,1166
— raccolti in Italia			—	0,0532

	Elemento correttore del prezzo indicativo (coefficiente da applicarsi)	Elemento correttore dell'integrazione o della restituzione (coefficiente da applicarsi)	Elemento differenziale (coefficiente da applicarsi al prezzo indicativo)	
5. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio nel Regno Unito o esportati da questo paese :	— 0,3671 (a) — 0,2646 (b)	+ 0,3671 (a) + 0,2646 (b)	+	—
— raccolti in Germania			0,4779	—
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			0,3865	—
— raccolti in Francia			0,1320	—
— raccolti in Danimarca			0,3671	—
— raccolti in Irlanda			0,2609	—
— raccolti nel Regno Unito			—	—
— raccolti in Italia			0,0759	—
6. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio in Irlanda o esportati da questo paese :	— 0,0842	+ 0,0842	+	—
— raccolti in Germania			0,1721	—
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			0,0996	—
— raccolti in Francia			—	0,1139
— raccolti in Danimarca			0,0842	—
— raccolti in Irlanda			—	—
— raccolti nel Regno Unito			—	0,2069
— raccolti in Italia			—	0,1467
7. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio in Italia o esportati da questo paese :	— 0,2755 (a) — 0,1987 (b)	+ 0,2755 (a) + 0,1987 (b)	+	—
— raccolti in Germania			0,3790	—
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			0,2937	—
— raccolti in Francia			0,0562	—
— raccolti in Danimarca			0,2755	—
— raccolti in Irlanda			0,1719	—
— raccolti nel Regno Unito			—	0,0706
— raccolti in Italia			—	—

(a) Per un aiuto o una restituzione all'esportazione prefissata a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e per la messa sotto controllo o esportazione fino al 30 giugno 1978.

(b) Per un aiuto o una restituzione all'esportazione prefissata a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e per la messa sotto controllo o esportazione a partire dal 1° luglio 1978.

REGOLAMENTO (CEE) N. 649/78 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 1978

che concerne lo smaltimento a prezzo ridotto di burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7, e l'articolo 28,visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2714/72⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7 bis,visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 557/76⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità e a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽⁷⁾, in particolare l'articolo 4,considerando che le disposizioni del regolamento (CEE) n. 349/73 della Commissione, del 31 gennaio 1973, relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 954/77⁽⁹⁾, sono state modificate a più riprese; che, tenuto conto dell'esperienza acquisita nel corso della sua applicazione, esso dovrebbe formare oggetto di nuovi adeguamenti; che, per maggior chiarezza, occorre pertanto abrogare il regolamento citato e sostituirlo con un nuovo testo;

considerando che la situazione del mercato del burro nella Comunità è caratterizzata dall'esistenza di giacenze costituite a seguito di interventi sul mercato del burro effettuati ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 804/68;

considerando che, durante la campagna lattiera, non è possibile smaltire a condizioni normali tutti i quantitativi di burro corrispondenti a tali scorte; che occorre evitare il prolungarsi dell'ammasso, date le elevate spese che ne derivano; che è pertanto necessario adottare delle misure atte a favorire lo smaltimento del burro;

considerando che, a causa delle tradizioni alimentari di alcuni Stati membri, in cui il burro è poco utilizzato nelle preparazioni culinarie, il consumo di tale prodotto può essere aumentato mediante operazioni di vendita a prezzo ridotto al consumo diretto sotto forma di burro concentrato; che, a tale scopo, la possibilità di queste operazioni è stata prevista da varie disposizioni comunitarie dal 1972;

considerando che la situazione del mercato del burro giustifica tali misure; che, tuttavia, l'esperienza ha dimostrato che una siffatta operazione può condurre ad uno sviamento della destinazione prevista e comportare perturbazioni sul mercato del burro; che, per ovviare a tali difficoltà, è necessario prevedere che la vendita a prezzo ridotto sia eseguita da parte degli organismi d'intervento o l'aiuto sia concesso su richiesta dello Stato membro che è in grado di portare a buon fine l'azione; che per la stessa ragione, è altresì opportuno limitare i quantitativi di burro da far uso tenendo conto in particolare dei quantitativi di burro concentrato che possono essere normalmente assorbiti dal consumo diretto nella Comunità durante il periodo in causa;

considerando che la realizzazione di tale operazione con il solo burro di ammasso pubblico potrebbe compromettere l'uscita del burro dall'ammasso privato; che, tenuto conto di tale situazione, è altresì opportuno rimettere sul mercato, per l'operazione di cui trattasi, il burro che è stato oggetto di un contratto di uscita dall'ammasso, conformemente alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 985/68;

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 15.⁽⁵⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.⁽⁸⁾ GU n. L 40 del 13. 2. 1973, pag. 1.⁽⁹⁾ GU n. L 113 del 5. 5. 1977, pag. 11.

considerando che l'ammontare della riduzione del prezzo di vendita del burro o dell'importo dell'aiuto dev'essere tale da consentire un aumento del consumo di burro; che è opportuno prevedere che la riduzione di prezzo si ripercuota fino alla fase della vendita al dettaglio;

considerando che è necessario ben differenziare, in ogni fase della commercializzazione, il burro smaltito alle condizioni di cui al presente regolamento e gli altri tipi di burro; che a tale scopo si devono prevedere disposizioni relative alla composizione, alla differenziazione del burro concentrato rispetto agli altri tipi di burro e all'imballaggio del burro concentrato in piccoli pacchetti; che, per garantire il corretto svolgimento dell'operazione, è opportuno fissare un termine per il condizionamento;

considerando che un regime di controllo deve garantire che il burro non sia sviato dalla sua destinazione; che è opportuno, a tale scopo, prevedere che le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1687/76 della Commissione, del 30 giugno 1976, che stabilisce modalità comuni di controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 525/78⁽²⁾, si applichino anche al burro proveniente dall'ammasso privato; che è necessario far figurare il presente regolamento nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1687/76; che è parimenti opportuno prevedere condizioni di controllo supplementari, tenuto conto dello specifico carattere dell'operazione, in particolare all'atto della trasformazione del burro e per quanto riguarda la tenuta di una contabilità da parte degli interessati;

considerando, d'altro canto, che per garantire il mantenimento della qualità del burro concentrato, è opportuno prevedere una percentuale di sostanze grasse butirriche atte a garantire la conservazione in buone condizioni;

considerando che occorre che gli Stati membri comunichino alla Commissione i dati necessari per seguire lo svolgimento dell'operazione;

considerando che, per quanto riguarda gli importi compensativi monetari fissati ai sensi del regolamento (CEE) n. 974/71, occorre tener conto del valore del burro o del burro concentrato; che è necessario, a tale scopo, prevedere l'applicazione di un coefficiente agli importi compensativi monetari applicabili al burro concentrato e contemplati attualmente nel regolamento (CEE) n. 938/77 della Commissione, del 29 aprile 1977, che fissa gli importi compensativi e alcuni tassi necessari per la loro applicazione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 634/78⁽⁴⁾;

considerando che il presente regolamento farà registrare un aumento dei quantitativi di burro venduto sotto forma di burro concentrato rispetto ai quantitativi smerciati finora annualmente a titolo del regolamento (CEE) n. 349/73 e aumenterà quindi il costo dell'operazione; che, ai fini del finanziamento, occorre quindi considerare le spese sostenute per questo smaltimento supplementare come risultanti da una delle misure di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo trattino del regolamento (CEE) n. 1079/77;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini dell'immissione diretta in commercio nella Comunità, sotto forma di burro concentrato e in quantitativi da determinarsi, gli Stati membri possono essere autorizzati, su loro richiesta,

- a) a procedere alla vendita a prezzo ridotto del burro acquistato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 ed entrato all'ammasso almeno da 4 mesi;
- b) a concedere un aiuto al burro che è stato oggetto di un contratto di ammasso in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 985/68 e giacente all'ammasso da almeno 4 mesi.

Articolo 2

1. Il burro di cui all'articolo 1, lettera a), viene venduto partenza deposito ad un prezzo pari al prezzo d'acquisto praticato dall'organismo d'intervento interessato il giorno della stipulazione del contratto di vendita, diminuito di 141 UC/100 kg.

2. Tale burro è venduto soltanto in quantitativi uguali o superiori ad 1 tonnellata.

3. La presa in consegna avviene nel termine massimo di 12 giorni dal giorno della stipulazione del contratto di vendita.

Prima della presa in consegna l'acquirente

- paga il burro al prezzo d'acquisto;
- costituisce una cauzione di trasformazione dell'importo di 145 UC/100 kg.

Salvo casi di forza maggiore, qualora l'acquirente non abbia preso in consegna il burro nel termine prescritto, la vendita viene annullata per i rimanenti quantitativi.

(1) GU n. L 190 del 14. 7. 1976, pag. 1.

(2) GU n. L 73 del 15. 3. 1978, pag. 8.

(3) GU n. L 110 del 30. 4. 1977, pag. 6.

(4) GU n. L 88 del 3. 4. 1978, pag. 1.

Articolo 3

1. Il burro uscito dall'ammasso, di cui all'articolo 1, lettera b), beneficia di un aiuto di 141 UC/100 kg.

2. L'acquirente che ha sottoscritto il contratto di ammasso indica all'organismo d'intervento con il quale ha concluso il contratto i quantitativi di burro che intende far uscire dall'ammasso, precisandone le caratteristiche secondo la formula determinata dall'organismo d'intervento.

Quest'ultimo rilascia, il più rapidamente possibile, una ricevuta.

3. L'aiuto di cui al paragrafo 1 è versato al sottoscrittore del contratto di ammasso unicamente dietro presentazione della prova prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera b).

Articolo 4

1. Il burro deve essere concentrato e imballato, conformemente all'articolo 5, in un'azienda riconosciuta a tale scopo dallo Stato membro nel cui territorio essa ha sede.

2. L'imballaggio deve essere effettuato nel termine massimo di quattro settimane dal giorno:

- della presa in consegna del burro, di cui all'articolo 2, paragrafo 3, per quanto concerne il burro di cui all'articolo 1, lettera a);
- del ricevimento da parte dell'interessato della ricevuta di cui all'articolo 3, paragrafo 2, per quanto concerne il burro di cui all'articolo 1, lettera b).

Articolo 5

1. Il burro concentrato deve:

- contenere almeno il 98 % di materie grasse butirriche;
- essere oggetto dell'incorporazione prevista dal paragrafo 2, ad esclusione di qualsiasi altro trattamento;
- essere commercializzato in contenitori di plastica da 250 g al massimo, la cui presentazione è nettamente diversa da quella utilizzata per l'imballaggio del burro, recanti sulla parte superiore, in lettere di almeno 5 mm, una o diverse delle seguenti diciture:
 - « Burro concentrato da cucina »
 - « Beurre concentré pour la cuisine »
 - « Butterschmalz » o « Butterreinfett »
 - « Braadboter » o « Boterconcentraat voor keukengebruik »
 - « Butteroil for cooking »
 - « Koncentreret smør til husholdningsbrug ».

2. Al momento della fusione del burro, vengono incorporati per ogni 100 kg di burro impiegato, ad esclusione di qualsiasi altro trattamento:

a) 15 grammi di stigmaterolo ($C_{29}H_{48}O = \Delta$ 5,22-stigmastadiene-3 β -ol) con un grado di purezza di almeno 95 %, calcolato sul prodotto pronto ad essere incorporato,

oppure

b) 17 grammi di stigmaterolo ($C_{29}H_{48}O = \Delta$ 5,22-stigmastadiene-3 β -ol) con un grado di purezza di almeno 85 %, calcolato sul prodotto pronto ad essere incorporato, contenente al massimo 7,5 % di brassicaterolo ($C_{28}H_{46}O = \Delta$ 5,22-ergostadiene-3 β -ol) e al massimo 4 % di sitosterolo ($C_{29}H_{50}O = \Delta$ 5-stigmastene-3 β -ol).

L'organismo competente accerta che siano rispettati la qualità, le caratteristiche e il grado di purezza dei prodotti che devono essere incorporati nel burro concentrato.

Articolo 6

1. Il burro di cui all'articolo 1, lettera b), è sottoposto, sin dalla sua uscita dal deposito e fino alla sua presa in consegna da parte del commercio al minuto, ad un controllo doganale o ad un controllo amministrativo che presenti garanzie equivalenti.

2. Sono applicabili al controllo di cui al paragrafo 1, le disposizioni dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3 e degli articoli 6, 7, 8 e 14 del regolamento (CEE) n. 1687/76.

3. Inoltre, sono parimenti applicabili al burro di cui all'articolo 1, lettera b), le disposizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1687/76:

- a) all'articolo 11, relative ai casi di forza maggiore, e
- b) all'articolo 12, relative alla prova dell'osservanza delle condizioni in materia di controllo.

4. Nel caso in cui il burro di cui all'articolo 1, lettera b), o il burro concentrato fabbricato con tale burro venga spedito in un altro Stato membro diverso dallo Stato membro in cui ha avuto luogo l'uscita dall'ammasso, le diciture speciali da apporre nella casella 104 dell'esemplare di controllo sono quelle previste dal paragrafo 15 della parte II dell'allegato del regolamento (CEE) n. 1687/76.

Inoltre, la casella 106 dell'esemplare di controllo deve indicare

- se il burro è spedito tal quale per essere concentrato e condizionato conformemente all'articolo 4, la data di ricezione della ricevuta di ritorno, di cui all'articolo 3, paragrafo 2;
- se il burro è spedito dopo essere stato concentrato e condizionato, il quantitativo di burro utilizzato per la fabbricazione del quantitativo di burro concentrato di cui alla casella 103.

Articolo 7

Al momento della trasformazione e dell'imballaggio di cui all'articolo 5, lo Stato membro in causa garantisce un controllo in loco durante tutto il periodo dell'operazione.

Articolo 8

1. Ogni possessore di burro o di burro concentrato deve tenere una contabilità dalla quale risultino per ogni consegna, i nomi e gli indirizzi degli acquirenti del burro o del burro concentrato e i quantitativi corrispondenti.

2. In caso di ulteriore vendita del burro, gli obblighi relativi alla trasformazione, all'imballaggio e alla destinazione finale del burro figurano nel contratto di vendita.

Tale contratto dev'essere stipulato per iscritto e precisare che l'acquirente è a conoscenza delle sanzioni, determinate dallo Stato membro in causa, alle quali si espone se non rispetta gli obblighi sopra citati.

3. Per quanto riguarda il commercio al dettaglio, è richiesta soltanto la registrazione dei quantitativi acquistati.

Articolo 9

1. Il burro di cui all'articolo 1 resta nell'imballaggio originario fino alla trasformazione in burro concentrato.

Esso è accompagnato da un elenco ricapitolativo dei colli che consenta di identificare il burro precisandone la data di uscita dall'ammasso.

2. Gli imballaggi contenenti il burro uscito dall'ammasso recano una o diverse delle seguenti diciture in lettere di almeno 2 centimetri di altezza :

« Burro destinato ad essere trasformato in burro concentrato (regolamento (CEE) n. 649/78) »,

« Beurre destiné à être transformé en beurre concentré (règlement (CEE) n° 649/78) »,

« Butter zur Verarbeitung zu Butterreinfett (Verordnung (EWG) Nr. 649/78) »,

« Boter bestemd voor verwerking tot braadboter (Verordening (EEG) nr. 649/78) », oppure « Boter bestemd voor verwerking tot boterconcentraat voor keukengebruik (Verordening (EEG) nr. 649/78) »,

« Butter for processing into butteroil (Regulation (EEC) No 649/78) »,

« Smør bestemt til forarbejdning til koncentreret smør (forordning (EØF) nr. 649/78) ».

3. Il burro concentrato imballato in contenitori di plastica viene consegnato e rimane fino alla fase del dettaglio, in imballaggi recanti una o più delle seguenti diciture :

« Burro concentrato da cucina (regolamento (CEE) n. 649/78) »,

« Beurre concentré pour la cuisine (règlement (CEE) n° 649/78) »,

« Butterschmalz » oppure « Butterreinfett (Verordnung (EWG) Nr. 649/78) »,

« Braadboter (Verordening (EEG) nr. 649/78) », oppure « Boterconcentraat voor keukengebruik (Verordening (EEG) nr. 649/78) »,

« Butteroil for cooking (Regulation (EEC) No 649/78) »,

« Koncentreret smør til husholdningsbrug (forordning (EØF) nr. 649/78) ».

Articolo 10

Gli Stati membri, nel cui territorio il burro è commercializzato al dettaglio, adottano le disposizioni necessarie affinché l'incidenza della riduzione del prezzo o dell'importo dell'aiuto si ripercuota nella fase del commercio al dettaglio.

A tale scopo, gli Stati membri procedono alla fissazione di un prezzo massimo di vendita al dettaglio del burro concentrato il cui importo figura sui contenitori in plastica con la dicitura di cui all'articolo 5, paragrafo 1, terzo trattino.

Tuttavia, gli Stati membri possono sostituire tale obbligo con altre disposizioni amministrative di effetto equivalente.

Articolo 11

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, il martedì di ogni settimana,

— i quantitativi di burro di cui all'articolo 1, lettera a), che sono stati oggetto di contratti di vendita,

— i quantitativi di burro di cui all'articolo 1, lettera b), per i quali lo Stato membro ha rilasciato la ricevuta,

separando, nei due casi, i quantitativi per i quali la trasformazione è prevista in un altro Stato membro.

Articolo 12

Gli importi compensativi monetari applicabili al burro o al burro concentrato sono uguali agli importi compensativi monetari, fissati ai sensi del regolamento (CEE) n. 974/71, ai quali si applica il coefficiente di cui all'allegato I, parte 5, del regolamento della Commissione che fissa gli importi compensativi monetari.

In caso di necessità, la Commissione può adattare tale coefficiente.

Articolo 13

All'allegato I, parte 5, del regolamento (CEE) n. 938/77, il testo che figura al terzo trattino della nota ⁽⁴⁾ è sostituito dal seguente trattino :

- « — dal regolamento (CEE) n. 349/73 (GU n. L 40 del 13. 2. 1973), nonché dal regolamento (CEE) n. 649/78 (GU n. L 86 del 1^o. 4. 1978), all'importo si applica il coefficiente 0,40 ».

Articolo 14

All'allegato del regolamento (CEE) n. 1687/76, parte II « Prodotti destinati ad un'utilizzazione e/o destinazione diversa da quella indicata sub I »,

- a) il testo figurante al paragrafo 5 e le relative note sono soppresse. Tuttavia, tali disposizioni restano applicabili per le autorizzazioni concesse e i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento ;
- b) sono aggiunti il seguente paragrafo 15 e la nota a piè di pagina :

« 15. Regolamento (CEE) n. 649/78 della Commissione, del 31 marzo 1978, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato ⁽¹⁾ :

- a) al momento della spedizione del burro tal quale destinato ad essere concentrato :

— casella 104 :

« destinato ad essere trasformato in burro concentrato ed all'ulteriore consumo diretto (regolamento (CEE) n. 649/78) »,

« destiné à être transformé en beurre concentré et à la consommation directe ultérieure (règlement (CEE) n° 649/78) »,

« bestemt til forarbejdning til koncentreret smør og senere umiddelbart forbrug (forordning (EØF) nr. 649/78) »,

« zur Verarbeitung zu Butterreinfett für den späteren unmittelbaren Verbrauch (Verordnung (EWG) Nr. 649/78) »,

« bestemd voor verwerking tot boterconcentraat en voor later onmiddellijk verbruik (Verordening (EEG) nr. 649/78) »,

« for processing into butteroil and subsequently for direct consumption (Regulation (EEC) No 649/78) » ;

— casella 106 :

la data alla quale il burro è stato ritirato dalle scorte d'intervento ;

- b) al momento della spedizione del burro già concentrato e condizionato :

— casella 104 :

« destinato al consumo diretto (regolamento (CEE) n. 649/78) »,

« destiné à la consommation directe (règlement (CEE) n° 649/78) »,

« til umiddelbart forbrug (forordning (EØF) nr. 649/78) »,

« für den unmittelbaren Verbrauch (Verordnung (EWG) Nr. 649/78) »,

« voor onmiddellijk verbruik (Verordening (EEG) nr. 649/78) »,

« for direct consumption (Regulation (EEC) No 649/78) » ;

— casella 106 :

il quantitativo di burro utilizzato per la fabbricazione del quantitativo di burro concentrato di cui alla casella 103.

⁽¹⁾ GU n. L 86 del 1^o. 4. 1978, pag. 33. »

Articolo 15

Ai fini del finanziamento, la presente misura costituisce, per quanto riguarda le spese derivanti dallo smaltimento supplementare imputabile all'aumento dei quantitativi annui di burro venduti ai sensi delle presenti disposizioni rispetto ai quantitativi finora commercializzati in virtù del regolamento (CEE) n. 349/73, una delle misure di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo trattino del regolamento (CEE) n. 1079/77.

Articolo 16

1. Il regolamento (CEE) n. 349/73 è abrogato.
2. Esso resta applicabile per le autorizzazioni concesse e per i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 17

Il presente regolamento entra in vigore il 3 aprile 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

REGOLAMENTO (CEE) N. 650/78 DELLA COMMISSIONE**del 30 marzo 1978****che fissa gli importi di cui sono ridotti gli oneri applicabili all'importazione di carni bovine originarie degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3328/75 del Consiglio, del 18 dicembre 1975, che proroga il regime di riduzione degli oneri all'importazione di prodotti del settore delle carni bovine originarie degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2570/77⁽²⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3328/75 prevede una riduzione del 90 % degli oneri all'importazione delle carni bovine; che l'importo di tale diminuzione deve essere calcolato a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3376/75 della Commissione, del 23 dicembre 1975, che fissa le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3328/75 del Consiglio, che proroga il regime

di riduzione degli oneri all'importazione dei prodotti del settore delle carni bovine originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 622/78⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi di cui sono ridotti gli oneri all'importazione nel settore delle carni bovine, menzionati all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3328/75, validi per l'importazione da realizzare nel corso del secondo trimestre 1978, sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1978.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 329 del 23. 12. 1975, pag. 4.
(2) GU n. L 300 del 24. 11. 1977, pag. 1.

(3) GU n. L 333 del 30. 12. 1975, pag. 44.
(4) GU n. L 84 del 31. 3. 1978, pag. 15.

ANNEXE — ANNEX — ANHANG — ALLEGATO — BIJLAGE — BILAG

Numéro du tarif douanier commun CCT heading No Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs Numero della tariffa doganale comune Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief Position i den fælles toldtarif	Deutschland DM/100 kg	Belgique/ Luxembourg FB/Flux/100 kg	Nederland Fl./100 kg	United Kingdom £/100 kg	Irlande £/100 kg	Italia Lit/100 kg	France FF/100 kg	Danmark Dkr./100 kg
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.02 A II	182,40	2 520,08	173,76	24,707	35,723	47 491	252,77	432,79
02.01 A II a) 1	346,57	4 788,14	330,16	46,941	67,873	90 232	480,24	822,29
02.01 A II a) 2	277,25	3 830,49	264,11	37,553	54,298	72 185	384,19	657,83
02.01 A II a) 3	415,88	5 745,73	396,18	56,330	81,446	108 277	576,29	986,74
02.01 A II a) 4 aa)	498,07	7 123,43	491,18	84,551	105,397	152 513	830,18	1 233,44
02.01 A II a) 4 bb)	569,65	8 147,96	561,83	96,764	120,572	174 512	949,99	1 410,88
02.01 A II b) 1	382,71	5 406,40	372,78	60,233	78,809	110 862	599,11	933,43
02.01 A II b) 2	306,17	4 325,16	298,23	48,188	63,048	88 691	479,30	746,75
02.01 A II b) 3	478,39	6 757,98	465,98	75,291	98,511	138 577	748,89	1 166,79
02.01 A II b) 4 aa)	554,69	8 057,35	555,57	102,927	121,406	181 561	996,35	1 400,15
02.01 A II b) 4 bb) 11	478,39	6 757,98	465,98	75,291	98,511	138 577	748,89	1 166,79
02.01 A II b) 4 bb) 22 (1)	478,39	6 757,98	465,98	75,291	98,511	138 577	748,89	1 166,79
02.01 A II b) 4 bb) 33	640,04	9 249,88	637,79	115,423	138,552	205 034	1 122,29	1 605,50
02.06 C I a) 1	498,07	7 123,43	491,18	84,551	105,397	152 513	830,18	1 233,44
02.06 C I a) 2	569,65	8 147,96	561,83	96,764	120,572	174 512	949,99	1 410,88
16.02 B III b) 1 aa)	569,65	8 147,96	561,83	96,764	120,572	174 512	949,99	1 410,88

(1) L'admission dans cette sous-position est subordonnée à la présentation d'un certificat délivré dans les conditions prévues par les autorités compétentes des Communautés européennes.

(1) Entry under this subheading is subject to the production of a certificate issued on conditions laid down by the competent authorities of the European Communities.

(1) Die Zulassung zu dieser Tarifstelle ist abhängig von der Vorlage einer Bescheinigung, die den von den zuständigen Stellen der Europäischen Gemeinschaften festgesetzten Voraussetzungen entspricht.

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di un certificato conformemente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità europee.

(1) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarde dat een certificaat wordt voorgelegd, hetwelk is afgegeven onder de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld door de bevoegde autoriteiten van de Europese Gemeenschappen.

(1) Henførsel under denne underposition er betinget af, at der fremlægges en licens, der opfylder de betingelser, der er fastsat af de kompetente myndigheder i De europæiske Fællesskaber.

REGOLAMENTO (CEE) N. 651/78 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 1978

relativo agli adeguamenti obbligatori degli importi compensativi monetari fissati in anticipo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 557/76⁽²⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 243/78 della Commissione, del 1° febbraio 1978⁽³⁾, istituisce la fissazione anticipata degli importi compensativi monetari; che l'articolo 7 stabilisce che gli importi compensativi monetari fissati in anticipo vengano adeguati in determinate condizioni; che è opportuno precisare in quali condizioni verranno effettuati tali adeguamenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli adeguamenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 243/78 sono operati in funzione del tasso rappresentativo

— applicabile all'atto dell'espletamento delle formalità doganali di importazione o d'esportazione

e

— stabilito prima della presentazione della domanda di fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario.

2. Gli importi degli adeguamenti previsti al paragrafo 1 sono stabiliti in conformità della procedura con la quale sono fissati gli importi compensativi monetari.

3. Per quanto riguarda i prodotti non compresi nell'allegato II del trattato, gli importi compensativi monetari fissati in anticipo sono adeguati in conformità delle norme relative all'adeguamento dell'importo compensativo monetario applicabile al prodotto di base cui si riferisce il titolo di prefissazione preso in considerazione ai fini della data della fissazione anticipata.

Articolo 2

L'adeguamento di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 243/78 viene modificato in caso di adeguamento a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 3 aprile 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

¹⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

²⁾ GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 1.

³⁾ GU n. L 37 del 7. 2. 1978, pag. 5.

REGOLAMENTO (CEE) N. 652/78 DELLA COMMISSIONE**del 31 marzo 1978****che modifica le restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio allo stato naturale**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 2, ultimo comma, seconda frase,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate nel regolamento (CEE) n. 578/78⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità, richiamati nel regolamento (CEE) n. 578/78, ai dati di cui la Commissione è ora a conoscenza, induce a modificare le restituzioni all'e-

sportazione, attualmente vigenti, come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3330/74, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 578/78 sono modificate conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 79 del 23. 3. 1978, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 31 marzo 1978 che modifica le restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio allo stato naturale

(UC/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo della restituzione
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido :	
	A. zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati	20,00
	B. zuccheri greggi :	
	(a) zuccheri canditi	20,93 ⁽¹⁾
	(b) altri zuccheri greggi	16,50 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 653/78 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 1978

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1436/77⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 614/78⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1436/

77 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3330/74 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 161 del 1° 7. 1977, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 83 del 30. 3. 1978, pag. 28.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 31 marzo 1978 che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(UC/100 kg)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido : A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi	27,40 21,55 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 654/78 DELLA COMMISSIONE**del 31 marzo 1978****che fissa i prelievi all'importazione per l'isoglucosio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1111/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che stabilisce disposizioni comuni per l'isoglucosio⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2560/77⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, in virtù dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1111/77, viene riscosso un prelievo all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento; che tale prelievo si compone di un elemento fisso e di un elemento mobile;

considerando che tali elementi sono definiti all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1111/77; che, a norma del regolamento (CEE) n. 1469/77 della Commissione, del 30 giugno 1977, che stabilisce le modalità d'applicazione del prelievo e della restituzione per l'isoglucosio e che modifica il regolamento (CEE) n. 192/75⁽³⁾, l'elemento fisso di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1111/77 deve essere pari a quello adottato a fini di calcolo del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui alla sottovoce 17.02 B II a) della tariffa doganale comune;

considerando che il prelievo deve essere fissato ogni mese;

considerando che, ai fini di un funzionamento normale del regime dei prelievi, è opportuno adottare, per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che dall'applicazione delle norme di cui sopra si ottengono, per i prelievi applicabili per l'isoglucosio, gli importi indicati in allegato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1111/77, sono fissati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 4.

(2) GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.

(3) GU n. L 162 del 1° 7. 1977, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 31 marzo 1978 che fissa i prelievi all'importazione per l'isoglucosio

(in UC)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo per 100 kg di materia secca
17.02	Altri zuccheri allo stato solido; sciroppi di zucchero non aromatizzati né colorati; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati: D. altri zuccheri e sciroppi: I. Isoglucosio	35,11
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: F. Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati: III. Isoglucosio	35,11

REGOLAMENTO (CEE) N. 655/78 DELLA COMMISSIONE**del 31 marzo 1978****che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 190/78 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 611/78 ⁽⁴⁾;

considerando che, in mancanza del prezzo indicativo valevole per la campagna 1978/1979 e in mancanza della maggiorazione mensile valida per il mese di settembre 1978 per il colza e il ravizzone, l'importo dell'integrazione, in caso di fissazione anticipata per i mesi di luglio, agosto e settembre 1978 per questi prodotti, ha potuto essere calcolato solo provvisoriamente sulla base del prezzo indicativo valevole nei mesi di luglio, agosto e settembre 1977 e sulla base della maggiorazione mensile valida nel mese di settembre 1977; che detto importo deve quindi essere applicato solo provvisoriamente e che dovrà essere confermato o sostituito quando il prezzo indicativo della campagna 1978/1979 e detta maggiorazione saranno noti;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 190/78 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente induce a modificare l'importo dell'integrazione ora vigente come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è fissato nella tabella allegata al presente regolamento.

2. Tuttavia l'importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata, per i mesi di luglio, agosto e settembre 1978, per il colza e il ravizzone, sarà confermato o sostituito con effetto dal 3 aprile 1978 per tener conto del prezzo indicativo fissato per la campagna 1978/1979 e dell'importo della maggiorazione mensile per il mese di settembre 1978.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 aprile 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(2) GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.

(3) GU n. L 27 del 1^o. 2. 1978, pag. 24.

(4) GU n. L 83 del 30. 3. 1978, pag. 22.

*ALLEGATO***al regolamento della Commissione del 31 marzo 1978 che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi**

Importi dell'integrazione applicabili a partire dal 3 aprile 1978 per i semi di colza, ravizzone (n. ex 12.01 della TDC) e girasole (n. ex 12.01 della TDC) in UC/100 kg

	Colza e ravizzone	Girasole
Importo dell'integrazione	10,434	10,783
Importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata :		
— per il mese di aprile 1978	10,434	10,783
— per il mese di maggio 1978	10,434	10,783
— per il mese di giugno 1978	10,369	10,848
— per il mese di luglio 1978	8,241 ⁽¹⁾	10,848
— per il mese di agosto 1978	7,914 ⁽¹⁾	—
— per il mese di settembre 1978	8,218 ⁽¹⁾	—

⁽¹⁾ Su riserva.
